

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Modifica del 22 aprile 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 1998¹,
decreta:

I

La legge federale del 26 marzo 1931² concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è modificata come segue:

Art. 25b cpv. I^{bis}

^{1bis} Nell'ambito di accordi di riammissione e di transito, il Consiglio federale può disciplinare il trasporto in transito sotto scorta di polizia nonché lo statuto giuridico degli agenti di scorta delle Parti contraenti.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 aprile 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 22 aprile 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

¹ FF 1999 1237

² RS 142.20; RU 1999 2253

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 agosto 1999³.

² La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1999.

23 settembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

³ FF 1999 2677